



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comitato Emergenza Rifiuti, Circolo Legambiente Caserta, Comitato Cittadino S. Nicola La Strada Città Partecipata, in persona dei legali rappresentanti p.t., nonché Norma Naim, Francesco Apperti, Mario Alessandro Russo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Limatola in Napoli, via S. Lucia 15;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;

***nei confronti***

Cementir Italia S.p.A., Maddaloni Cementi S.r.l., rappresentati e difesi dagli

avvocati Gennaro Terracciano, Romina Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Palma in Napoli, viale Gramsci 10;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del decreto dirigenziale n. 62 del 29/12/2017 della Regione Campania con cui si autorizza la Cementir Italia S.p.A. alla prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare Cava Vittoria sita nel territorio dei comuni di Caserta e Maddaloni

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,:

per l'annullamento

b) del decreto dirigenziale n. 79 del 23/05/2018 della Regione Campania avente ad oggetto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 54/1985, alla voltura del decreto dirigenziale n. 62/2017 dalla Cementir Italia s.p.a., controinteressata nel giudizio r.g. 950/2018, alla Maddaloni Cementi s.r.l.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Cementir Italia S.p.A. e della Maddaloni Cementi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**FATTO e DIRITTO**

1.1. La parte ricorrente impugna, con il ricorso principale, il decreto dirigenziale n. 62 del 29/12/2017 con cui la Regione Campania ha prorogato il decreto n. 9 del 21.05.2015 per il completamento del progetto in variante per la riqualificazione ambientale della cava di calcare "Vittoria" sita in zona Laureto – Pintime dei Comuni di Caserta e Maddaloni e, con il ricorso per motivi aggiunti, il decreto dirigenziale n. 79 del 23/05/2018.

1.2. Il ricorso si basa su plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere connesse: alla scadenza e al mancato aggiornamento del P.R.A.E. (piano regionale per le attività estrattive); alla scadenza e, comunque, alla irregolarità della V.I.A., necessaria all'implementazione del progetto; infine, alla illegittimità costituzionale della L.R. Campania n. 22/2017 che ha prorogato le autorizzazione alla coltivazione di cava nelle aree di crisi.

1.3. All'udienza del 04.04.2018, la parte ricorrente rinunciava all'istanza di sospensiva; alla successiva udienza pubblica del 10.10.2018, la causa passava in decisione.

2.1. La Regione Campania, con decreto n. 104 del 02.08.2018 - preso atto che parte delle attività di riqualificazione del sito e, in particolare, quelle legate al prosieguo dell'attività estrattiva, per la realizzazione di altri 4 "microgradoni" nell'area di cava, non erano cominciate nei termini previsti – stabiliva che restassero autorizzate le sole attività di allontanamento del materiale calcareo già estratto e stoccato nonché quelle di ricomposizione ambientale e di manutenzione.

2.2. La Regione (v. relazione n. 532847 del 14.08.2018, in atti) e le controinteressate rilevavano, quindi, la cessazione della materia del contendere e, comunque, il venir meno dell'interesse al ricorso in quanto la sua finalità era di impedire ulteriori attività estrattive che, in ragione della descritta sopravvenienza, non avranno più luogo.

2.3.1. Va detto che la parte ricorrente ha espressamente individuato nella "tutela dell'ambiente e della salute" le ragioni alla base del presente ricorso, presentato da cittadini e da comitati di tutela della salute.

2.3.2. La medesima parte ricorrente, poi, non nega, in sostanza, che la lesione di tali profili venga meno con la cessazione dell'attività estrattiva ma, con la propria memoria del 27.09.2018, ribadisce la sussistenza dell'interesse alla decisione in quanto, con la prima censura, ha denunciato l'illegittimità del provvedimento per il mancato aggiornamento del P.R.A.E. con conseguente illegittimità del decreto impugnato con il ricorso principale. La parte ricorrente, inoltre, ha insistito per

vedersi condannare le controparti alle spese di lite in ragione della cd. soccombenza virtuale.

3.1. È evidente che la residua parte del provvedimento iniziale non è suscettibile di arrecare danni alla salute o all'ambiente: la rimozione del materiale stoccato e la ricomposizione ambientale sono interventi che migliorano le condizioni ambientali e la circostanza, comunque, non è contestata dalla parte ricorrente.

3.2. La medesima parte ricorrente, peraltro, sostiene di avere interesse alla rimozione del provvedimento per sentire dichiararne l'illegittimità, ma non dimostra e non allega un interesse sostanziale dei propri assistiti affinché venga meno anche l'attività di rimozione del materiale stoccato e quella di ricomposizione ambientale.

3.3. Va ribadito che affinché sussista l'interesse a ricorrere è necessario che sussista un interesse qualificato consistente in una posizione giuridica tutelata (interesse legittimo o diritto soggettivo) che non può che essere connesso a un "bene della vita" come insegna la migliore dottrina.

3.4. Anche l'interesse legittimo è da intendersi, infatti, in senso sostanziale quale interesse a un bene della vita che si assume pregiudicato dall'azione autoritativa della P.A. e che è tutelato da poteri strumentali atti a incidere sulla stessa azione autoritativa. In tal senso, l'interesse al ricorso consiste nell'utilità concreta che il soggetto può ottenere a tutela della propria posizione giuridica (rimozione di una lesione o acquisizione di un vantaggio).

3.5. Acclarato il superamento della nozione di interesse legittimo quale "interesse alla legalità dell'azione amministrativa", va detto che la giurisdizione amministrativa non è una giurisdizione "oggettiva", finalizzata al ripristino in sé della legalità nell'interesse pubblico, ma piuttosto una giurisdizione con carattere soggettivo caratterizzata da un processo di parti, dal principio dispositivo e conformata all'interesse concreto della parte, come sopra descritto.

4.1. Venuti meno, quindi, i profili di lesione all'ambiente e alla salute, non può

ritenersi ulteriormente sussistente l'interesse dei ricorrenti a coltivare le presenti impugnazioni in mancanza di qualsivoglia utilità concreta ottenibile in seguito all'eventuale accoglimento del ricorso.

4.2.1. In proposito, giova osservare che non avendo mai avuto luogo l'ulteriore attività estrattiva (l'inerzia è alla base del decreto n. 104 del 02.08.2018) non sarebbe ipotizzabile neppure un interesse di tipo risarcitorio rispetto ai provvedimenti impugnati.

4.2.2. Merita di esser precisato che l'azione di accertamento - ritenuta oltre che nei casi previsti (es. art. 31 c.p.a.) generalmente ammissibile nel processo amministrativo secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza (v. T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 21/06/2017, n.7213) – è parimenti esperibile solo qualora sia in grado di fornire all'interessato un'utilità concreta, non potendo consistere nel “mero” accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa (ciò che, appunto, trasformerebbe la giurisdizione amministrativa in una giurisdizione di tipo oggettivo).

4.2.3. A conferma di un tale impostazione, può richiamarsi l'art. 34 co. 4 che collega la possibilità di accertare l'illegittimità del provvedimento non più utilmente annullabile a un interesse di tipo risarcitorio che, per quanto si è detto, non sussiste nel caso di specie (*“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*).

4.3. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4.4. Da ultimo, va affrontato il regime delle spese. Esse vanno compensate in ragione della natura della decisione e del contegno delle parti, anche in rapporto alla complessità della specifica materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- ) dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
- ) compensa integralmente le spese di lite;
- ) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Cestaro**

**IL PRESIDENTE**

**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**